

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 28 luglio 1972 Di ..... CONVOCAZIONE

N. 201? prot.  
 N. 1 dell'O.d.G.  
 N. 35 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Costituzione delle Comunità Montane".

L'anno millenovecentosettantadue..... il giorno ventotto..... del mese di luglio.....  
 alle ore 10,30.. in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze  
 in seduta ..... pubblica..... si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. le prof. Beniamino FINOCCHIARO  
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele AUGELLI - on. le dott. Giuseppe MATARRESE  
 segretari i sigg. comm. Alessandro LAERA - sig. Antonio VENTURA  
 e con l'assistenza del Segretario ~~Generale~~ sig. f. f. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	..	sì	26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	..
2) Alemanno dr. Francesco	..	"	27) Manfredi avv. Angelo	"	..
3) Andretta avv. Aurelio	sì	..	28) Palma avv. Vincenzo	"	..
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"	..	29) Panico sig. Pasquale	..	"
5) Augelli avv. Raffaele	"	..	30) Papa sig. Giuseppe	..	..
6) Baldassarre dr. Gaetano	"	..	31) Papapietro sig. Giovanni	"	..
7) Borgia dr. Carlo	"	..	32) Piacquadio avv. Antonio	"	..
8) Calvario avv. Pasquale	"	..	33) Princigalli sig. Giacomo	"	..
9) Clemente sig. Tommaso	"	..	34) <del>Pulli dr. rag. Emilio</del> <u>SA prof. Nicola</u>	"	"
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"	..	35) Quarta dr. Nicola	"	..
11) Colamonaco sig.ra Maria	"	..	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	..	"
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"	..	37) Rizzo prof. Marcello	"	..
13) Consiglio avv. Gabriele	"	..	38) Romano avv. Domenico	"	..
14) Conte prof. Giuseppe	"	..	39) Romeo on. Antonio	..	"
15) <del>Di Cristoforo sig. Michele</del> <u>SA prof. Nicola GIUSEPPE</u>	"	..	40) Rossi dr. Angelo	"	..
16) Dilonardo prof. Giovanni	"	..	41) Rotolo avv. Nicola	"	..
17) Di Stefano sig. Nicola	"	..	42) Sasso on. prof. Giuseppe	..	"
18) Fantasia prof. Matteo	"	..	43) Scamarcio avv. Gaetano	..	"
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"	..	44) Schilardi prof. Giovanni	"	..
20) Fiore dr. Alessandro	"	..	45) Somma sig. Antonio	"	..
21) Giampaolo prof. Filippo	"	..	46) Sorice avv. Enzo	"	..
22) Grosso dr. Antonio	"	..	47) Tarricone prof. Luigi	"	..
23) Laera sig. Alessandro	"	..	48) Tatarella dr. Giuseppe	"	..
24) Liuzzi dr. Francesco	"	..	49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	..
25) Margiotta avv. Giovanni	"	..	50) Ventura sig. Antonio	"	..

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'Ordine del  
Giorno è l'approvazione della legge sulla costituzione delle comunità montane.

Da la parola al consigliere Consiglio, relatore per la Prima Commissione Con-  
siliare Permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne da lettura:

Art. 1

La presente legge disciplina la costituzione delle Comunità Montane nel terri-  
torio della Regione Puglia, secondo i principi fissati dalla legge 3/12/1971,  
n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

I territori della regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1-14-15  
della legge 25/7/52, n. 991, dell'articolo unico della legge 30/7/57, n. 657, sul  
la base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti  
nelle seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corogra-  
fia in scala 1:500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato.

A:

I<sup>^</sup> - Zona omogenea del Gargano, comprendente i Comuni di: Cagnano Varano  
(tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro  
Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto),  
Manfredonia (parte), Peschici (tutto), Rignano Garganico (parte), S. Giovanni  
Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte).

II<sup>^</sup> - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno settentrionale, comprendente  
i Comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco  
La Catola (tutto), Volturara Appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte),



Casalnuovo Monterotaro (parte), Casavecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlintino (parte).

III^ - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno meridionale, comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta Sant'Antonio (tutto), Sant'Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle San Vito (tutto).

IV^ - Zona omogenea della Murgia Nord-occidentale, comprendente i Comuni di: Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

V^ - Zona omogenea della Murgia Sud-orientale, comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Gioia del Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, è costituita la COMUNITA' MONTANA, ente di diritto pubblico.

Il Presidente avverte che è stato presentato a firma Di Stefano un emendamento relativo alla II^ Zona omogenea del sub-Appennino Dauno Settentrionale: dopo "Carlintino (parte)" aggiungere "Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle S. Vito (tutto)".

Pone ai voti l'emendamento. Respinto a maggioranza con votazione palese. Astenuto Borgia.

Il Presidente avverte che è stato presentato un altro emendamento all'art. 2 relativo alla IV^ Zona omogenea della Murgia Nord-occidentale a firma Clemente-Raimondo: dopo "Toritto (parte)" aggiungere "Grumo Appulo (parte), Cassano Murge (parte), Santeramo in Colle (parte)".

Respinto a maggioranza con votazione palese. Astenuto Borgia.

Il Presidente pone ai voti l'articolo 2 nella stesura originaria, essendo stati

gli emendamenti presentati respinti.

Approvato con votazione palese; favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti 15.

### Art. 3

La Comunità montana è retta da uno Statuto deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità ed approvato dalla Regione.

Ogni successiva variazione od integrazione è deliberata con l'osservanza delle predette modalità.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Di Stefano: al primo comma dopo "ed approvato" aggiungere "dal Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla sua ricezione".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Pone, quindi, ai voti l'intero articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

### Art. 4

Lo Statuto della Comunità dovrà stabilire fra l'altro:

a) le funzioni della Comunità in relazione agli artt. 4-5-6-7 e 9 della legge

3/12/1971, n. 1102 e quelle perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;

b) la denominazione e la sede delle Comunità;

c) l'indicazione dei poteri e delle competenze degli Organi deliberanti ed esecutivi della Comunità;

d) la durata in carica degli organi amministrativi, esecutivi e di controllo;

e) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei componenti gli Organi amministrativi, esecutivi e di controllo;

f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità stessa, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del Tesoriere;

g) le norme generali che dovranno osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della Co



.....munità;.....  
 h) le norme e i termini per la compilazione e approvazione del preventivo e del  
 consuntivo annuale di gestione.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Di Stefano,  
 sostitutivo della lettera c): "la composizione, le attribuzioni e le modalità di ele  
 zione degli organi deliberanti, esecutivi e di controllo della Comunità".

Messo ai voti è respinto a maggioranza con un astenuto, Borgia.

Pone, quindi, ai voti l'intero articolo nella stesura originaria, essendo stato re-  
 spinto l'emendamento presentato. Approvato con votazione palese con voti favorevoli 28,  
 contrari nessuno, astenuti 15.

Art. 5

Gli organi della Comunità sono:

- il Consiglio della Comunità;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

Il Consiglio della Comunità Montana è composto di tre rappresentanti di ciascun Co-  
 mune, eletti tra i Consiglieri comunali, di cui uno espresso dalla minoranza.

I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei  
 rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli comunali.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque  
 membri eletti dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza  
 assoluta dei voti.

Per la validità della prima seduta è richiesta la presenza dei due terzi dei compo-  
 nenti del Consiglio della Comunità; in seconda convocazione, che avrà luogo entro  
 dieci giorni dalla prima, è sufficiente, per la validità, la presenza della metà dei  
 Consiglieri assegnati alla Comunità.

Se in seconda votazione alcuno non raggiunge la maggioranza assoluta, si procede

al ballottaggio tra i due più suffragati.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Di Stefano: "Il Consiglio della Comunità dura in carica cinque anni. Ogni Comune dopo il rinnovo del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla elezione del Sindaco e della Giunta provvede ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana. In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, i rappresentanti da questi eletti in seno al Consiglio della Comunità restano in carica sino a diversa nomina del nuovo Consiglio Comunale. Per i Comuni retti da gestione Commissariale, provvede alla nomina dei tre rappresentanti il Commissario straordinario, scegliendoli tra i componenti del disciolto Consiglio Comunale nel rispetto dei rapporti di forza in esso esistente tra i vari gruppi politici".

Messo ai voti, è respinto a maggioranza con 1 astenuto, Borgia.

Il Presidente mette, quindi, ai voti l'intero articolo nella sua stesura originaria, essendo l'emendamento presentato stato respinto.

Approvato con votazione palese; voti favorevoli 38, contrari nessuno, astenuti 5.

#### Art. 7

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio della Comunità tra i Consiglieri non facenti parte della Giunta esecutiva.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Clemente-Di Stefano: dopo le parole "della Giunta Esecutiva" aggiungere "di cui uno in rappresentanza della minoranza".

Messo ai voti, è respinto a maggioranza con 1 astenuto, Borgia.

Il Presidente mette, quindi, ai voti l'articolo nella sua stesura originaria, essendo stato l'emendamento presentato respinto. (si sono allontanati i consiglieri Calvario e Liuzzi). Approvato con votazione palese; voti favorevoli 26; contrari nessuno; astenuti 15.

#### Art. 8

(Rientrati i consiglieri Calvario e Liuzzi).

Nella preparazione dei piani zionali e dei programmi comunali, le Comunità Mon-

UGLIA  
C  
tane, attenendosi a quanto disposto dagli artt. 4-5-6-7-8 della legge n. 1102 del 3/12/1971, costituiranno un Comitato Tecnico, nel quale saranno rappresentati gli Enti ed Organismi pubblici operanti nel territorio.

I piani zionali ed i programmi annuali devono ispirarsi alla programmazione nazionale e regionale nel quadro di esse, e vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti anche la ripartizione del pubblico intervento finanziario.

Nell'esame ed approvazione dei piani zionali e dei programmi stralcio annuali, il Comitato Tecnico, nonché i Consorzi di Bonifica Montana, i Consorzi di Bonifica integrale ai quali sia riconosciuta l'idoneità a svolgere funzioni di consorzi di bonifica montana, gli Enti di Sviluppo Agricolo e gli Enti di Irrigazione partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Nell'attuazione dei programmi annuali di intervento, le Comunità Montane utilizzeranno gli enti indicati al precedente comma per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Matarrese sostitutivo del 3° e del 4° comma: "Nell'elaborazione dei piani e dei programmi, la Comunità Montana tiene conto delle indicazioni degli altri enti operanti nel suo territorio, stabilendo con essi gli opportuni collegamenti, mediante apposite procedure di consultazione, al fine anche di coordinare al piano di sviluppo della Comunità i piani ed i programmi degli altri enti."

Gli enti di cui al precedente comma sono tenuti a fornire ogni collaborazione per il settore di propria competenza e a trasmettere alla Comunità i piani ed i programmi elaborati, i quali in ogni caso devono adeguarsi al piano adottato dalla Comunità.

Nella preparazione dei piani e dei programmi annuali la Comunità deve altresì:  
- procedere alla consultazione dei Comuni partecipanti alla Comunità, nonché a quella delle forze sindacali, politiche e sociali della propria zona.

I Comuni compresi nel territorio della Comunità Montana esprimono il loro

parere sul piano e sul programma approvato dal Consiglio della Comunità, entro 30 giorni dal ricevimento.

In difetto si prescinde dal parere".

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza.

Astenuti 4 (Borgia, Tatarella, Liuzzi e Piacquadio).

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'intero articolo nella sua stesura originaria.

Approvato con votazione palese. Voti favorevoli 25; contrari nessuno; astenuti 18 (PRI, MSI, PC).

#### Art. 9

Il personale della Comunità Montana sarà costituito da personale dipendente della Regione e da quello degli enti locali di cui all'art. 65 della legge 10/2/1953, n. 62, avvalendosi dell'istituto del comando disciplinato dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3/12/1971, n. 1102.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 10

Ferme le competenze degli Organi della Regione attribuite dalla legge 3/12/1971, n. 1102, gli atti amministrativi degli Organi della Comunità sono sottoposti al controllo del Comitato Regionale previsto dall'art. 130 della Costituzione.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Di Stefano: dopo le parole "dall'art. 130 della Costituzione" aggiungere "Il controllo sostitutivo sugli Organi è esercitato dal Consiglio Regionale".

Messo ai voti è respinto a maggioranza con votazione palese. Astenuto Borgia.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua stesura originaria.

Approvato con votazione palese a maggioranza. Astenuto Borgia.

Il Presidente informa che a firma Matarrese è stato presentato un emendamento che costituirebbe articolo aggiuntivo 10 bis. Ne da lettura: "I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 3/12/1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, saranno ripartiti tra la singola Comunità, tenendo conto:

a) della superficie dei territori delimitati montani della Comunità;



b) del grado di dissesto idrogeologico;

c) della popolazione residente nel territorio delimitato come montano con riferimento anche al tasso di emigrazione;

d) delle condizioni economico-sociali dell'area della Comunità Montana;

e) delle strutture agricolo-forestali e degli ordinamenti colturali prevalenti.

Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge si provvederà a determinare i parametri per la valutazione dei suddetti criteri, il valore reciproco dei diversi parametri e la loro composizione".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Pone, quindi, ai voti l'articolo 10 bis. Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 11

Per la prima applicazione della presente legge, il Consiglio della Comunità sarà costituito, per ciascun Comune in essa compreso, dai tre rappresentanti, eletti, ai termini del precedente articolo 6, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio della Comunità si riunirà entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge su convocazione del Presidente della Giunta Regionale, e come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario, redigerà ed approverà lo Statuto.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Di Stefano-Clemente: dopo le parole "ed approverà lo Statuto" aggiungere "Entro 30 giorni giordall'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Regionale, il Consiglio della Comunità si riunisce, su convocazione del Presidente, nel Comune ove è stabilita la sua Sede, per procedere alla elezione dei propri organi."

Messo ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità (assente Borgia).

Il Presidente pone ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità (assente Borgia).

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità (assente Borgia).

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge sulla costituzione delle comunità montane, nel testo che segue composto di n. 12 articoli, e del quadro riassuntivo delle zone montane omogenee della Regione Puglia (allegato A):

Art. 1

La presente legge disciplina la costituzione delle Comunità Montane nel territorio della Regione Puglia, secondo i principi fissati dalla legge 3/12/1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna.

Art. 2

I territori della regione, classificati montani in applicazione degli artt. 1-14-15 della legge 25/7/1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30/7/1957, n. 657, sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1:500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato A:

I<sup>^</sup> - Zona omogenea del Gargano, comprendente i Comuni di: Cagnano Varano

(tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto),

Manfredonia (parte), Peschici (tutto), Rignano Garganico (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte).

II<sup>^</sup> - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno settentrionale, comprendente i Comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Valfortore (tutto), San Marco La Catola (tutto), Volturara Appula (tutto), Alberona (parte), Eccari (parte), Casalnuovo Monterotaro (parte), Casalvecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlintino (parte).

III<sup>^</sup> - Zona omogenea del sub-Appennino Dauno meridionale, comprendente i Comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta Sant'Antonio (tutto), Sant'Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle San Vito (tutto).

IV<sup>^</sup> - Zona omogenea della Murgia Nord-occidentale, comprendente i Comuni di: Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

V<sup>^</sup> - Zona omogenea della Murgia Sud-orientale, comprendente i Comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Gioia del Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i Comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, è costituita la Comunità Montana, ente di diritto pubblico.

### Art. 3

La Comunità Montana è retta da uno Statuto deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità ed approvato dal Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla sua recezione.

Ogni successiva variazione od integrazione è deliberata con l'osservanza delle predette modalità.

Art. 4

Lo Statuto della Comunità dovrà stabilire fra l'altro:

- a) le funzioni della Comunità in relazione agli artt. 4-5-6-7 e 9 della legge 3/12/1971, n. 1102 e quelle perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;
- b) la denominazione e la sede delle Comunità;
- c) l'indicazione dei poteri e delle competenze degli Organi deliberanti ed esecutivi della Comunità;
- d) la durata in carica degli organi amministrativi, esecutivi e di controllo;
- e) l'indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei componenti degli Organi amministrativi, esecutivi e di controllo;
- f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della Comunità stessa, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del Tesoriere;
- g) le norme generali che dovranno osservarsi nella redazione e approvazione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità;
- h) le norme e i termini per la compilazione e approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione.

Art. 5

Gli organi della Comunità sono:

- il Consiglio della Comunità;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

Il Consiglio della Comunità Montana è composto di tre rappresentanti di ciascun Comune, eletti tra i Consiglieri comunali, di cui uno espresso dalla minoranza. I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli comunali.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da cin

que membri eletti dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti.

Per la validità della prima seduta è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio della Comunità; in seconda convocazione, che avrà luogo entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente, per la validità, la presenza della metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità.

Se in seconda votazione alcuno non raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due più suffragati.

#### Art. 7

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio della Comunità tra i Consiglieri non facenti parte della Giunta Esecutiva.

#### Art. 8

Nella preparazione dei piani zonalì e dei programmi annuali, le Comunità Montane, attenendosi a quanto disposto dagli artt. 4-5-6-7-8 della legge n. 1102 del 3/12/1971, costituiranno un Comitato Tecnico, nel quale saranno rappresentati gli Enti ed Organismi pubblici operanti nel territorio.

I piani zonalì ed i programmi annuali devono ispirarsi alla programmazione nazionale e regionale nel quadro di esse, e vengono ratificati da appositi provvedimenti regionali determinanti anche la ripartizione del pubblico intervento finanziario.

Nell'esame ed approvazione dei piani zonalì e dei programmi stralcio annuali, il Comitato Tecnico, nonché i Consorzi di Bonifica Montana, i Consorzi di bonifica integrale ai quali sia riconosciuta l'idoneità a svolgere funzioni di consorzi di bonifica montana, gli Enti di Sviluppo Agricolo e gli Enti di Irrigazione partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Nell'attuazione dei programmi annuali di intervento, le Comunità Montane utilizzeranno gli enti indicati al precedente comma per le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

#### Art. 9

Il personale della Comunità Montana sarà costituito da personale dipendente

della Regione e da quello degli enti locali di cui all'art. 65 della legge 10/2/1953, n. 62, avvalendosi dell'istituto del comando disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3/12/1971, n. 1102.

#### Art. 10

Ferme le competenze degli Organi della Regione attribuite dalla legge 3/12/1971, n. 1102, gli atti amministrativi degli Organi della Comunità sono sottoposti al controllo del Comitato Regionale previsto dall'art. 130 della Costituzione.

#### Art. 10 bis

I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 3/12/1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, saranno ripartiti tra la singola Comunità, tenendo conto:

- a) della superficie dei territori delimitati montani della Comunità;
- b) del grado di dissesto idrogeologico;
- c) della popolazione residente nel territorio delimitato come montano con riferimento anche al tasso di emigrazione;
- d) delle condizioni economico-sociali dell'area della Comunità Montana;
- e) delle strutture agricolo-forestali e degli ordinamenti colturali prevalenti.

Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge si provvederà a determinare i parametri per la valutazione dei suddetti criteri, il valore reciproco dei diversi parametri e la loro composizione.

#### Art. 11

Per la prima applicazione della presente legge, il Consiglio della Comunità sarà costituito, per ciascun Comune in essa compreso, dai tre rappresentanti, eletti, ai termini del precedente articolo 6, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio della Comunità si riunirà entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge su convocazione del Presidente della Giunta Regionale, e come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del Presidente e del Segretario, redigerà ed approverà lo Statuto. Entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto



...da parte del Consiglio Regionale, il Consiglio della Comunità si riunisce, su  
 convocazione del Presidente, nel Comune ove è stabilita la sua Sede, per pro  
 cedere alla elezione dei propri organi.

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino della Regione ed entrerà in vi  
 gore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge  
 della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiano

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura

*Antonio Ventura*  
*Antonio Ventura*




*[Handwritten signature]*

*Commissariato del Governo per la Regione Puglia - Bari*  
*N. 9187/22109*

*Visto, ad usum e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della*  
*Costituzione della Repubblica Italiana e con richiamo alla*  
*nota di questo Commissariato del Governo avente l'ar*  
*numero e data del presente visto.*

*Bari, 1° settembre 1979.*

*Il Commissario del Governo:*  
*[Handwritten signature]*



*P. C. C.*  
*(Dot. P. Pasquale Donvito)*

*[Handwritten signature]*

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ZONE MONTANE OMOGENEE DELLA REGIONE PUGLIA

ZONE MONTANE OMOGENEE	COMUNI COMPRESI n.	SUPERFICIE INTERESSATA Hc
1.- ZONA DEL GARGANO	13	154.898
2.- ZONA DEL SUB-APPENNINO DA UNO SETTENTRIONALE	13	53.779
3.- ZONA DEL SUB-APPENNINO DA UNO MERIDIONALE	14	57.332
4.- ZONA DELLA MURGIA NORD-OCCIDENTALE	9	105.033
5.- ZONA DELLA MURGIA SUD-ORIENTALE	11	102.576
	60	473.618



ZONA MONTANA DEL GARGANO

Nel Promontorio del Gargano ricadono Ha 154.898 classificati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25/7/1952, n. 991, territori montani, così ripartiti:

C O M U N E	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1.- Cagnano Varano	15.875
2.- Carpino	8.250
3.- Mattinata	7.177
4.- Monte S. Angelo	24.374
5.- Sannicandro Garganico	17.263
6.- Vico del Gargano	11.048
7.- Vieste	16.734
8.- Ischitella	8.735
9.- Manfredonia	2.684
10.- Peschici	4.891
11.- Rignano Garganico	4.947
12.- S. Giovanni Rotondo	14.760
13.- S. Marco in Lamis	<u>18.160</u>
TOTALE	<u>154.898</u>

ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE

La fascia montana del Sub-Appennino Dauno settentrionale confinante con le Province di Campobasso e Benevento e delimitata dal fiume Fortore e dalla pianura del Tavoliere comprende una superficie della estensione di Ha 53.778 classificata, ai sensi degli artt.1 e 14 della legge 25/7/1952, n.991, territorio montano.

Detta superficie ricade per Ha 30.020 nel comprensorio di bonifica montana del Fortore Dauno e per Ha 23.758 nel comprensorio di bonifica montana del Sub-Appennino Dauno ed interessa i seguenti comuni:

C O M U N E	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1.- Colenza Valfortore	6.648
2.- Roseto Valfortore	4.961
3.- S.Marco La Catola	2.840
4.- Volturara Appula	5.187
5.- Alberona	4.925
6.- Biccari	8.051
7.- Casalnuovo Monterotaro	3.085
8.- Casalvecchio di Puglia	531
9.- Castelnuovo della Daunia	3.026
10.- Motta Montecorvino	1.970
11.- Pietra Montecorvino	4.566
12.- Volturino	4.572
13.- Carlantino	3.417
TOTALE	<u>53.778</u>

ZONA MONTANA DEL SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE

La fascia montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale , confinante con le Province di Benevento ed Avellino e delimitata dalla pianura del Tavoliere, comprende una superficie della estensione di Ha 57.332, classificata territorio montano, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25/7/1952, n.991.

Detta superficie ricade nei seguenti Comuni :

C O M U N E	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1. Accadia	3.048
2.- Anzano di Puglia	1.112
3.- Monteleone di Puglia	3.604
4.- Panni	3.259
5.- Rocchetta S. Antonio	7.190
6.- S. Agata di Puglia	11.578
7.- Bovino	4.385
8.- Candela	731
9.- Deliceto	4.613
10.- Orsara di Puglia	6.893
11.- Troia	3.817
12.- Faeto	2.615
13.- Castelluccio Valmaggiore	2.666
14.- CELLE S. Vito	1.821
TOTALE	<u>57.332</u>

ZONA MONTANA DELLA MURGIA NORD - OCCIDENTALE

La fascia della Murgia Nord-Occidentale si sviluppa in provincia di Bari e comprende una estensione di Ha. 105.033 classificata territorio montano, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25/7/1952, n.991, interamente ricadente nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Murgia Pugliese.

Detta superficie interessa gli agri dei seguenti Comuni:

C O M U N E	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1.- Andria	15.815
2.- Minervino Murge	12.923
3.- Spinazzola	5.251
4.- Corato	7.204
5.- Ruvo di Puglia	11.026
6.- Gravina di Puglia	11.324
7.- Altamura	35.809
8.- Bitonto	2.967
9.- Toritto	2.714
TOTALE	<u>105.033</u>


ZONA MONTANA DELLA MURGIA SUD - ORIENTALE

La fascia della Murgia Sud-Orientale si sviluppa nelle provincie di Bari e Taranto e comprende una estensione di Ha 102.576 classificate, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25/7/1952, n. 991, territori montani, dei quali Ha 92.170 ricadono nel comprensorio di bonifica montana dell'Alta Murgia Pugliese.

Detta superficie interessa gli agri dei seguenti Comuni:

C O M U N E	SUPERFICIE CLASSIFICATA TERRITORIO MONTANO Ha
1.- Grumo Appula	2.450
2.- Cassano Murge	5.000
3.- Acquaviva delle Fonti	5.251
4.- Santeramo in Colle	11.708
5.- Gioia del Colle	12.882
6.- Nocci	9.743
7.- Martina Franca	26.846
8.- Crispiano	5.514
9.- Laterza	8.389
10.- Massafra	3.224
11.- Mottola	11.569
TOTALE	<u>102.576</u>

# REGIONE PUGLIA



scala 1 500.000

- 1' ZONA DEL GARGANO
- 2' SUB APPENNINO DAJNO SETTENTRIONALE
- 3' " " MERIDIONALE
- 4' DELLA MURGIA NORD OCCIDENTALE
- 5' " " " SUD ORIENTALE